

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Provvedimento emesso d'ufficio

Iscrizione N: BO01576
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma3;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 23/12/2016 registrata al numero di protocollo 44743/2016

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **02/05/2017** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente **FARO SERVICE SRL** nella categoria **5** classe **F**.

Visto il provvedimento di rinnovo dell'iscrizione di Faro Service emesso con protocollo n. **15513/2017** del 09/05/2017;

Vista la segnalazione presentata dall'impresa in data 12/05/2017 tramite PEC e registrata con protocollo n. 15964/2017 relativa al provvedimento emesso con protocollo n. 15513/2017 del 09/05/2017;

Rilevato che sul provvedimento prot. n. **15513/2017** del **09/05/2017** sono stati indicati codici CER errati

Ritenuto di dover provvedere d'ufficio alla correzione di cui sopra con la medesima efficacia del provvedimento a cui si riferisce;

Vista la deliberazione in autotutela della Sezione regionale Emilia Romagna in data **23/05/2017**;

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: FARO SERVICE SRL
Con Sede a: CASTEL MAGGIORE (BO)
Indirizzo: VIA CADUTI DEL NAZIFASCISMO 3
CAP: 40013
C. F.: 04012390375

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Categorie e Classi:

Categoria 5 ord (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)

I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue:

Targa: **BE496ER**

Targa: **BN468SJ**

Targa: **CY993GX**

Targa: **CD671ZH**

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:

[17.06.05*]

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati

[17.06.01*]

FARO SERVICE SRL
Numero Iscrizione BO01576
Provvedimento di Modifica

Prot. n.16872/2017 del 23/05/2017



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

La categoria è abilitata al trasporto di CER 2bis (Art. 8 Comma 2)

Mezzi e CER in 2bis per la categoria 5:

Targa: **BE496ER**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **BN468SJ**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CY993GX**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CD671ZH**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Sono stati abilitati i seguenti CER per la 2bis:

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:

Rifiuti pericolosi:
[17.06.01*]

Sono stati cancellati i seguenti CER per la 2bis:

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati

Rifiuti pericolosi:
[17.06.05*]

Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° **15513/2017** del 09/05/2017 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 23/05/2017

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO01576
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto, inoltre, il comma 7 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo d'iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n.1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n.148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, con il quale è stato disposto che la validità delle domande d'iscrizione presentate fino alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle prevenienti disposizioni;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 23/12/2016 registrata al numero di protocollo 44743/2016

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **07/03/2017** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **5** classe **F** dell'impresa/Ente **FARO SERVICE SRL**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **02/05/2017** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **69/20/561286122** del 01/03/2017 e appendice n. 1 del 10/04/2017 prestate da **AMISSIMA Assicurazioni Società per Azioni** per l'importo di Euro **51.645,69** per la categoria **5** classe **F** dell'impresa/Ente **FARO SERVICE SRL**.

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **02/05/2017** con la quale è stata disposta la revoca delle garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. **AR0604398** del 25/05/2012 dalla **Atradius Credit Insurance N.V.** a favore del Ministero dell'Ambiente;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: FARO SERVICE SRL

Con Sede a: CASTEL MAGGIORE (BO)

Indirizzo: VIA CADUTI DEL NAZIFASCISMO 3

CAP: 40013

C. F.: 04012390375

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

FARO SERVICE SRL
Numero Iscrizione BO01576
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.15513/2017 del 09/05/2017



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.
5 - F

Inizio validità: 09/05/2017
Fine Validità: 09/05/2022

Responsabile/i tecnico/i:

GAETA ROBERTO
codice fiscale: GTARRT74C14B180V
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

5 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: **157603**
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Materiale Pareti: ALLUMINIO
Spessore: 2,5 CM
Altezza Sponde: 120 CM
Copertura: TELONE
Ribaltamento: NO
Fenditure: SI
Note: CASSONE SCARRABILE APERTO

Targa: **157605**
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: 4 CM
Altezza Sponde: 200 CM
Copertura: NO
Ribaltamento: NO
Fenditure: NO
Note: CONTAINER APERTO CON PORTELLONI POSTERIORI A LIBRO

Targa: **BE496ER**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WDB9500031K378353
Materiale Pareti: ALLUMINIO
Spessore: 3,5 CM
Altezza Sponde: 80 CM
Copertura: TELONE
Ribaltamento: NO
Fenditure: SI

Targa: **BN468SJ**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: VWASBFTLOY1122403
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: 2 cm
Copertura: NO
Ribaltamento: SI
Fenditure: NO

FARO SERVICE SRL
Numero Iscrizione BO01576
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.15513/2017 del 09/05/2017



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Targa: **CD671ZH**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFA75A0002198195
Materiale Pareti: ALLUMINIO
Spessore: 3 CM
Altezza Sponde: 40 CM
Copertura: NO
Ribaltamento: TRILATERALE
Fenditure: NO

Targa: **CY993GX**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: VWASBFTL0538ZZ723
Materiale Pareti: ALLUMINIO
Spessore: 3 CM
Altezza Sponde: 40 CM
Copertura: NO
Ribaltamento: TRILATERALE
Fenditure: NO

Targa: **DT675EH**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NPH404362365

Targa: **EL553HZ**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: XLRAC85MC0E933490
Materiale Pareti: ALLUMINIO
Spessore: 3 CM
Altezza Sponde: 60 CM
Copertura: TELONE
Ribaltamento: NO
Fenditure: NO

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **BE496ER**

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Tipo: AUTOCARRO

Targa: **BN468SJ**

uso proprio esente licenza

Tipo: AUTOCARRO

Targa: **CY993GX**

uso proprio esente licenza

Tipo: AUTOCARRO

Targa: **CD671ZH**

uso proprio esente licenza

Tipo: AUTOCARRO



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[17.06.01*]

Targa: **157603**
Tipo: CASSONE - CONTAINER

Targa: **157605**
Tipo: CASSONE - CONTAINER

Targa: **EL553HZ**
Tipo: AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[17.06.01*] [17.06.05*]

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 5 - F devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: **DT675EH**
Tipo: AUTOCARRO

Mezzi e CER in 2bis per la categoria 5:

Targa: **BE496ER**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **BN468SJ**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CY993GX**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CD671ZH**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti pericolosi:
[17.06.05*]

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessorie dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
- Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 12) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
- 13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
- 15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

152. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

Le garanzie finanziarie prestate con polizza fidejussoria assicurativa/bancaria n. **AR0604398** del 25/05/2012 dalla **Atradius Credit Insurance N.V.** a favore del Ministero dell'Ambiente sono revocate con efficacia dalla data di efficacia del presente provvedimento, salvo che non sia intervenuta nel frattempo la loro scadenza naturale.

Art. 5

Le garanzie finanziarie di cui all'articolo 4 restano efficaci per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine le garanzie si estinguono automaticamente.

Art. 6

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 09/05/2017

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)

